



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in Composizione Collegiale

Il Collegio

composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio,

dott. Sossio Pellecchia Presidente

dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.

dott. Antonio Pasquariello Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 4625/2018 avente ad oggetto “*divorzio contenzioso*” e vertente

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Mario Di Salvia

RICORRENTE

E

[REDACTED], rappresentata e difesa da **[REDACTED]**
[REDACTED]

RESISTENTE

NONCHE'

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino



INTERVENTORE NECESSARIO

CONCLUSIONI: le parti si riportano alle rispettive conclusioni come da verbale di udienza del 9.3.2022. Parere del PM –sede già acquisito in data 15.4.2021

BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE

1-Fatto

Con ricorso depositato in data 9.11.2018, [REDACTED] ha esposto di aver contratto matrimonio con [REDACTED] in data 23.6.2007, matrimonio dal quale era nata la figlia Arianna in data 21.7.2007e che era naufragato a causa di incomprensioni coniugali.

Con sentenza n. 1679/13 il Tribunale di Avellino ha disposto la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso della figlia [REDACTED] con collocazione prevalente presso la madre -alla quale è stata assegnata anche la casa coniugale- e, dal punto di vista economico, ha disposto il versamento di € 300,00 per la figlia ed € 400,00 per la moglie, in considerazione della sperequazione reddituale; infatti, il [REDACTED] è dipendente di banca che percepisce circa € 1800,00 mensili, mentre la [REDACTED] è collaboratrice domestica e percepisce una retribuzione –a nero-di gran lunga inferiore.

Con l'odierna domanda, [REDACTED], inizialmente, ha richiesto la cessazione dell'obbligo di contribuzione nei confronti della moglie, anche tenendo conto della notevole esposizione debitoria determinatasi a seguito dell'inizio di una seconda attività di ristorazione intrapresa, che non è andata a buon fine; si è reso, invece, disponibile a continuare a versare € 300,00 per la figlia.

Con ordinanza del 10.7.2019, il Presidente facente funzioni ha rigettato le richieste del [REDACTED], pur dando atto della esistenza della documentata esposizione debitoria pari a circa € 23.000,00 -che ha comportato mutui e prestiti-, valorizzando il dato per cui egli ha inteso svolgere una seconda attività lavorativa “*assumendosi il rischio connesso a tale tipologia di investimento*”. Ha, inoltre, evidenziato che il sopravvenuto indebitamento non può “*andare a discapito dell'esigenza di assicurare i necessari mezzi per il sostegno economico della coniuge della figlia (che versano in una condizione di obiettiva difficoltà)*”.



Ha, quindi, confermato le pattuizioni della separazione, e ha disposto il versamento, previo adeguamento Istat, di € 310,00 in favore della figlia e di € 410,00 in favore della M. [REDACTED], per un totale di € 720,00 mensili.

Il M. [REDACTED] ha immediatamente contestato tale ordinanza, chiedendone la revoca.

Con le memorie conclusionali ha, inoltre, richiesto la revoca della contribuzione nei confronti della figlia che, oggi ventenne, non ha intenzione di proseguire alcun percorso di studi –se non un corso per estetista- ed ha riferito che ha due bambine, figlie di un uomo che non ha voluto riconoscerle.

Ha, infine, evidenziato come la moglie percepisca un reddito di cittadinanza tale da consentirle, unitamente all'attività lavorativa svolta, autonomia ed indipendenza.

[REDACTED], costituitasi, ha chiesto l'aumento o, comunque, la conferma delle statuizioni presidenziali.

Il Tribunale ha rigettato le richieste istruttorie formulate in maniera eccessivamente generica e prive di riferimenti contestuali e concreti.

Il Tribunale ha invitato le parti ad interloquire all'udienza del 9.3.2022, udienza alla quale si è presentata solamente la M. [REDACTED] la quale ha confermato che la figlia [REDACTED] ha due bambine –una di 3 anni e l'altra di 6 mesi- che vivono con lei e che percepisce un reddito di cittadinanza di € 350,00 mensili.

Con sentenza non definitiva n. 1010/2020 del 26.6.2020, il Tribunale ha dichiarato la cessazione del matrimonio tra le parti.

Il giudizio prosegue, pertanto, solamente per la disamina dell'assegno divorzile e del mantenimento nei confronti della figlia

2- Sull'assegno divorzile

Con riguardo all'assegno divorzile, le risultanze acquisite in giudizio consentono di accogliere la richiesta di cessazione del versamento avanzata dal M. [REDACTED] e, per converso, di rigettare la richiesta dello stesso avanzata dalla M. [REDACTED]



Ai sensi dell'articolo 5 comma 6 della L. 898/1970 nel testo modificato dall'articolo 10 della L. 74/1987, *"con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle posizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno per la conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive."*

Tralasciando il lungo e complesso iter giurisprudenziale relativo alla interpretazione della citata norma, la Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2017, risolvendo il contrasto giurisprudenziale stabiliva che all'assegno di divorzio dovesse attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa, da un lato escludendosi che l'assegno potesse essere attribuito semplicemente rapportandolo al tenore di vita e, dall'altro, escludendo che l'assegno dovesse cessare semplicemente con la pronuncia di divorzio, ritenendo che andasse comunque considerato il contributo fornito dalla donna alla conduzione della vita familiare, contributo che costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi.

In sostanza, la sentenza precisa che ai fini del riconoscimento dell'assegno (che può, pertanto, essere attribuito) si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico/patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente l'assegno, alla formazione del patrimonio comune personale in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.

Il tutto secondo i normali canoni che distribuiscono l'onere della prova (*Cass. Sez. I, Sentenza n. 11504 del 10/05/2017*).

Ed invero, il coniuge richiedente, per il principio di autoresponsabilità economica, è tenuto quale persona singola, a dimostrare la propria personale condizione di non indipendenza o autosufficienza economica, sulla base degli "indici orientativi" salvo altri aspetti rilevanti nelle



singole fattispecie, del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Nel caso di specie, i dati emersi e che il Tribunale valorizza al fine di disporre la cessazione di ogni contribuzione divorzile, devono tener conto del fatto che:

1-il matrimonio ha avuto una durata assai breve (dal 2007 al 2009, come da sentenza di separazione in atti che reca numero di RG 4260/2009);

2- non consta al Tribunale che la M. [redacted] abbia contribuito all'incremento della situazione patrimoniale del [redacted] che, in quanto dipendente bancario, ha sempre percepito un reddito mensile fisso non suscettibile di miglioramenti per prestazioni e/o investimenti anche di tipo temporale autonomo o comunque dipendente dalla sua volontà;

3- la [redacted] ha sempre lavorato come collaboratrice domestica; questo sta a significare che non è emersa alcuna rinuncia a qualsivoglia aspirazione professionale della stessa che, a causa del matrimonio, sarebbe stata compromessa;

4-infine, la [redacted] ha dichiarato, all'udienza del 9.3.2022, che percepisce un reddito di cittadinanza pari ad € 350,00 mensili. Tale elemento, unitamente alle reticenti dichiarazioni in ordine ai suoi introiti come collaboratrice domestica- peraltro difficilmente provabili nella loro reale entità data la pacifica ammissione della parte di lavorare a nero ("faccio delle pulizie presso case di conoscenti"), rendono sereno il Tribunale, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, nella revoca di assegno divorzile.

3- Sul mantenimento della figlia

M. [redacted] versa nei confronti della figlia [redacted] -oggi di anni 21-un assegno pari ad € 310,00 - giusta ordinanza del 10.7.2019.



Egli chiede la revoca anche di tale contribuzione, assumendo che la figlia ha due bambine piccole, al mantenimento delle quali è tenuto il loro padre. A questo deve aggiungersi che Arianna non pare avere alcuna intenzione di proseguire un percorso scolastico e/o lavorativo, se non quello di estetista che al momento appare difficilmente conciliabile con la sua condizione di madre a tempo pieno.

E' noto che l'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica ovvero sia stato posto nella concreta condizione di potere essere economicamente autosufficiente, senza avere però tratto utile profitto, per sua colpa o scelta.

Cassazione sez. 1, ordinanza n. 38366 del 3.12.2021, ricorda, inoltre, che *“i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”*.

Nel caso di specie, [REDACTED] non ha ancora conseguito l'indipendenza sotto il profilo economico, considerato che è da poco maggiorenne e che le circostanze che concretamente si trova a vivere -due bambine piccole, non riconosciute dal padre- rendono, allo stato, oggettivamente difficile provvedere alla seria ricerca di una occupazione professionale stabile che le consenta una vita dignitosa. Né è stata fornita prova alcuna da parte del [REDACTED] che [REDACTED] abbia rinunciato con colpa a qualche occasione lavorativa o che la stessa abbia una propria autonomia (avendo solo adombrato la possibilità che la stessa possa richiedere un reddito di cittadinanza).



In sintesi, il Tribunale dichiara di confermare, in assenza di elementi contrari e in considerazione della giovane età di [redacted], le pattuizioni già contemplate in sede di separazione e con l'ordinanza presidenziale del 10.7.2019.

4-Sulle spese

Le spese possono essere compensate ai sensi dell'articolo 92, II co. c.p.c. in ragione della reciproca soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando

-revoca ogni contribuzione a carico di [redacted] nei confronti di [redacted] a far data dalla comunicazione della presente sentenza;

-conferma il mantenimento nei confronti della figlia [redacted], come disposto dell'ordinanza del 10.7.2019, nella misura di € 310,00 mensili;

-compensa le spese di lite.

Così deciso in Avellino nella camera di Consiglio del 24.3.2022

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Dott.ssa Maria Iandiorio

Dott. Sossio Pellecchia

